

CAMERA DEI DEPUTATI N. 780-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati:

Di Cambiano presidente, Landucci segretario, Foscari, Ellero, Casciani, Miliani, Cotugno, Buonvino e Lembo relatore

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
(RAINERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
(CREDARO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TEDESCO)

nella seduta del 14 febbraio 1911

Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale

Seduta del 14 giugno 1912

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge, che mira al riordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale, e che ora viene sottoposto alla vostra approvazione, soddisfa ad antichi voti del Parlamento e risponde al bisogno universalmente sentito di dare a questi istituti un più equo e razionale assetto giuridico ed economico.

Fin dal 1886 i ministri Grimaldi e Magliani elaborarono una proposta di legge sull'insegnamento speciale per l'incremento dell'industria e dei traffici, che però, quantunque accolto favorevolmente negli Uffici, non fu portato alla discussione della Camera per la chiusura della sessione.

Quel disegno di legge, senza radicali modificazioni, venne ripresentato in una sessione di quella stessa legislatura dai ministri Miceli e Boselli sotto il titolo: *Sulle scuole di arti e mestieri e sulle scuole speciali per l'incremento dell'industria e dei traffici*; ma la Commissione parlamentare,

che lo prese in esame, ritenne che non potevasi convenientemente provvedere con una sola legge alle scuole di arti e mestieri e a quelle di grado universitario, che il disegno stesso contemplava, cioè alle Regie Scuole Superiori di Commercio, al Museo industriale di Torino e alla Regia Scuola Superiore Navale di Genova. La Commissione volle quindi saggiamente sopprimere da quel disegno di legge gli articoli riguardanti queste scuole, aventi grado e carattere universitario, invocando per questi istituti la presentazione di un apposito disegno con il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro di agricoltura, industria e commercio a presentare sollecitamente un apposito disegno di legge intorno al riordinamento delle Scuole superiori di commercio, della Scuola superiore navale e del Regio Museo industriale, coordinandole con gli altri istituti, dipendenti dal ministro della pubblica istruzione ed estendendo agli insegnanti le

« garanzie ed i benefici accordati agl'insegnanti governativi di pari grado ».

Ma il voto, per diverse vicende politiche e per ragioni finanziarie, non fu poi attuato.

Intanto la Regia Scuola superiore navale di Genova ed il Regio Museo industriale di Torino ebbero il loro definitivo assetto mercè leggi speciali, e furono compresi anche nella recente legge dei provvedimenti per l'istruzione superiore.

Consigliato da ragioni di equità e di giustizia, il ministro di agricoltura, industria e commercio presentava successivamente un disegno di legge per estendere i suddetti provvedimenti al personale degli istituti superiori agrari dipendenti dal suo dicastero.

Il progetto venne discusso nella tornata del 29 giugno 1908 ed approvato senza osservazioni. In quella tornata l'onorevole Fradeletto ed altri proponevano il seguente ordine del giorno: « La Camera, approvando la legge sullo stato economico dei professori delle regie scuole superiori di agricoltura, riconosce le alte benemeritenze delle regie scuole superiori di commercio, e confida che il Governo voglia provvedere con la massima sollecitudine a regolarne i rapporti verso lo Stato e ad uguagliare le condizioni economiche dei loro insegnanti a quelle dei professori universitari ».

In seguito però ad esplicite promesse dell'onorevole Cocco-Ortu, ministro del tempo, quell'ordine del giorno fu ritirato.

Lodevole proposito per tanto fu quello del Governo di presentare una proposta di legge, diretta, oltre che ad eliminare una disparità di trattamento fra professori di pari grado e dipendenti dallo stesso dicastero, a conferire maggiore dignità alle scuole superiori di commercio, disciplinandole nello stesso tempo in maniera più rispondente alle necessità impellenti del sempre crescente sviluppo delle industrie e dei traffici.

Si sa che il commercio fu sempre non solo uno dei fattori più efficaci del progresso materiale di una nazione, sì da essere dagli economisti considerato come una vera e propria fonte di produzione, ma altresì uno degli indici più sicuri del suo sviluppo intellettuale e morale, una delle ragioni più imperiose della sua politica, e, specie nel mondo moderno, uno dei segreti della sua supremazia.

Oggi le merci, fu saggiamente detto, non seguono più la bandiera, ma la capacità, ed una nazione non può più competere con i

rivali sul mercato mondiale, se non in ragione della capacità superiore dei suoi capitani d'industria.

La conoscenza delle lingue, del meccanismo complicato delle banche, delle borse, degli scambi, dei prezzi, delle leggi, che regolano lo sviluppo e la circolazione delle merci e della moneta, lo studio razionale dei trasporti terrestri e marittimi, delle fonti della produzione, delle assicurazioni e dei rischi, dell'amministrazione delle aziende, delle varie forme di associazioni dei capitali e del lavoro, l'essere cioè padroni di tutto quel gigantesco macchinario, che muove il mondo degli affari, è l'arma più adatta per la conquista dei grandi mercati, nei quali si affermano le energie spirituali e materiali di un popolo, il grado della sua civiltà, la sua forza di resistenza, tutta la potenzialità sua.

Formare abili commercianti, esperti ragionieri, agenti e finanziari capaci, consci della loro missione, forti, agguerriti contro ogni insidia, con l'anima aperta alle più grandi visioni, alle più nobili iniziative, agli orizzonti più vasti, è questo lo scopo e la funzione delle scuole superiori di commercio. E nel meraviglioso destarsi di energie, nella febbre di vita, che spinge il nostro paese a cercare nuovi lidi per la espansione delle sue attività e dei suoi capitali, non è chi non comprenda tutta la eccezionale importanza di queste scuole, le quali solo potranno darci quei capitani di industria, che guideranno con occhio sicuro i nostri prodotti sulla via dei più grandi mercati, e che porteranno ovunque la nostra bandiera, cooperando a trasformare la Grande Proletaria nella nazione ricca e possente, così come sognano i nostri cuori.

La Germania, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, il Giappone, i paesi cioè, che mirano alla egemonia economica dell'occidente e dell'oriente, hanno compresa la necessità dell'insegnamento superiore commerciale e con opportune riforme risolutamente si adoperano per favorirne lo sviluppo.

* * *

Vieti pregiudizi ostacolarono finora in Italia l'incremento delle scuole commerciali o, quanto meno, ne resero più faticoso il cammino e non così tangibili i loro effetti.

Le professioni liberali esercitano ancora una così forte attrattiva che le nostre famiglie, mentre avviano all'avvocatura, alla medicina, alle lettere, e soprattutto alla bu-

rocrazia i figliuoli, che ritengono più capaci, destinano poi alle carriere commerciali e industriali, come a studi inferiori, quelli meno intelligenti, e che o per mancanza di attitudini, o per altre ragioni non sieno riusciti ad istradarsi per altre carriere.

E questo un pregiudizio che bisogna combattere e che forse in gran parte concorre a ritardare, specie in talune regioni, lo sviluppo delle industrie ed il rifiorire dell'agricoltura, che in molti paesi è ancora in condizioni assolutamente primitive. Bisogna scacciare da questo campo, come già si è fatto in altri rami della produzione, l'antico empirismo, e vincendo, ogni resistenza misonista, sostituirci lo spirito scientifico. Le cambiate condizioni di vita, le mutabili posizioni dei mercati, la rapidità dei trasporti, la varietà ed internazionalità degli scambi, la facilità del credito, il movimento delle merci, la circolazione della moneta, la complicata politica commerciale degli Stati, hanno così profondamente cambiato il modo e la natura dei commerci, che non è più concepibile un commerciante, il quale non abbia un corredo di studi particolari e di conoscenze tecniche, quali solo può dare una scuola speciale.

* *

In Italia le scuole superiori di applicazione sono ancora poche ed anemiche: in compenso, abbiamo pur troppo un numero straordinario di Università, molte delle quali inutili, e, quello che è più, assai male distribuite.

Come in fatti si desume dall'esercizio finanziario del 1908-1909, senza comprendere l'Accademia scientifico-letteraria di Milano e l'Istituto di studi superiori di Firenze, l'Italia settentrionale su 12 milioni di abitanti ha 8 Università tra libere e governative, frequentate da 9,029 studenti; l'Italia centrale su 8 milioni ha 7 Università con 6,135 studenti; la Sicilia su 3 milioni e mezzo ha 3 Università con 2377 studenti; la Sardegna su 795 mila ha 2 Università con 451 studenti, mentre poi l'Italia meridionale continentale con una popolazione di 8 milioni di abitanti ha solo la mastodontica, pletrica Università di Napoli con 5856 studenti, la più parte delle Calabrie, della Basilicata, delle Puglie.

Non è qui il caso di fermarsi sulla spesa dello Stato e degli Enti interessati per il mantenimento di ciascuna Università e sugli inconvenienti, che derivano da così irrazionale ripartizione dei centri universitari.

Certo è che molte di esse trascinano, ad onta di ogni gloriosa tradizione, una vita povera e stentata, sì che sarebbe utile ed opportuno trasformarle in istituti superiori di applicazione ed in scuole tecniche di perfezionamento, per richiamare la gioventù nostra verso quelle occupazioni industriali, agricole e commerciali, che sono tanta parte della ricchezza di un paese.

Nessuno intanto potrà davvero lamentare che le nostre scuole superiori di commercio, destinate a fornire un'adeguata cultura a coloro, che dovranno costituire lo stato maggiore dei nostri traffici, siano soverchie.

Esse non sursero per imposizione di legge, nè si reggono per storica tradizione. A differenza di molte università, create per virtù di decreti reali, e mantenute da gloriosi ricordi storici con ingenti sacrifici dello Stato e di Enti locali, questi nuovi istituti in Italia, come in Europa, sursero per forza di cose dove imperiose necessità locali li fecero apparire quali organismi adatti alle funzioni nuove, create dallo sviluppo industriale e commerciale di quei centri.

Molto queste scuole hanno dato al paese; ma bisogna riconoscere che da esse non si sono ricavati tutti quei benefici, che la Nazione si attendeva. Sforzate di un conveniente arredamento, povere di mezzi, governate da metodi diversi, guidate da intenti disparati esse ebbero uno sviluppo rachitico, e forse, più che essere incoraggiate, furono appena tollerate.

* *

A conferire a queste scuole nuova dignità e nuove energie, provvede appunto il presente disegno di legge, le cui linee fondamentali sono tracciate in pochi articoli, che non hanno bisogno di molti commenti.

Sono, innanzi tutto, notevoli le disposizioni, che tendono ad impedire che possano sorgere altre scuole superiori di commercio per ambizioni municipali o per privati interessi; che possano in quelle esistenti crearsi cattedre non rispondenti all'indole ed alle esigenze dell'insegnamento commerciale; che si possa non seguire nel reclutamento del personale insegnante quelle sane norme, che, d'altronde, si seguono in ogni altro ramo di pubblici uffici.

Può giustificarsi che le scuole superiori di commercio siano sorte senza speciali sanzioni legislative, e perchè lo Stato contribuiva in modesta misura alle spese del

loro mantenimento, e perchè esse rappresentavano organismi nuovi, che si venivano creando di mano in mano, come le esigenze lo richiedevano; ma è forza riconoscere che, quando vi sia una legge fondamentale, che tutte le regoli, altre non se ne possano istituire senza ponderato giudizio del potere legislativo.

È pure avvenuto che qualche cattedra di ruolo fu per il passato istituita senza tener conto della sua importanza relativa nell'insieme delle materie d'insegnamento; ed è appunto per evitare che tale inconveniente si verifichi in avvenire, che la presente legge ha stabilito per ciascuna scuola un ruolo organico, variabile soltanto da un atto legislativo.

Contemporaneamente la legge provvede a determinare con precisione la figura giurica di queste scuole, riconoscendole quali enti autonomi ed estendendo ad esse quella organizzazione amministrativa, che ha già fatto ottima prova nel regio Politecnico di Torino e nel regio Istituto di studi superiori di Firenze.

Stabilite poi categoricamente le mansioni dei Consigli direttivi e dei Consigli accademici, nessun conflitto di attribuzioni potrà mai lamentarsi, perchè ad entrambi è dato di concorrere al buon andamento degli istituti affidati alle loro cure, sotto la sorveglianza del Ministero di agricoltura, industria e commercio (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Da ultimo si è voluto dare speciale sanzione legislativa a quanto da tempo si praticava in ordine al grado di cultura dei giovani per l'ammissione alle scuole superiori ed al titolo accademico, da essi conseguito al termine degli studi, prescrivendo che vi possano essere ammessi soltanto i giovani muniti della licenza di un intero corso di studi secondari e che ad essi sia rilasciato un apposito diploma di laurea (articolo 6).

È parso a taluni che le insistenti richieste dei giovani delle nostre Scuole superiori di commercio pel conferimento di una laurea dottorale fossero indizio di un mal celato desiderio di dedicarsi non tanto alle libere carriere commerciali, quanto ai pubblici impieghi.

Questo non è però del tutto esatto. Il bisogno di possedere una laurea risponde più che altro alle esigenze del nostro paese, in cui la tradizione accademica, che mai si smentisce, impone il titolo come un' unica distinzione tra chi ha compiuto un corso di studi superiori e chi si è limitato agli

studi secondari o inferiori. E questo desiderio di possedere una laurea è tanto più spiegabile, in quanto, come abbiamo già detto, persiste da noi il pregiudizio nel ritenere questi studi come inferiori di fronte alle così dette professioni liberali, sì da guardare quasi con disdegno coloro che vi si dedicano.

Del resto, il diritto di averé un titolo da parte di chi ha frequentato un corso di studi di alta cultura commerciale è stato riconosciuto anche in paesi come il Belgio, la Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti, in cui certo l'accademica mania delle lauree è un male molto meno diffuso che da noi, ed è addirittura sconosciuto l'affollarsi dei giovani ai concorsi per i pubblici impieghi.

Nè poi si comprende, perchè dovrebbe appassionare molto una questione di simil fatta. Dopo tutto non si ravvisa alcun che di male che giovani delle nostre Scuole superiori di commercio aspirino al titolo di dottori, sia pure per avere la possibilità di concorrere a quelle pubbliche Amministrazioni, per le quali si richiede indispensabilmente una laurea, se per speciali condizioni non potranno dedicarsi ai traffici. Questi giovani naturalmente concorreranno proprio a quegli impieghi, che esigono una speciale cultura economica e commerciale, portandovi quella preparazione e quella tecnica, che spesso fanno difetto ad altri laureati.

È anzi da fare augurio che tali impieghi, nell'interesse della cosa pubblica, vengano appunto gradatamente riservati ai licenciati delle Scuole superiori di commercio, come anche che venga ad essi lasciata una larga parte della nostra rappresentanza all'estero.

D'altronde, sin dall'inizio delle Regie Scuole Superiori di commercio, quando agli alunni si rilasciava soltanto una speciale licenza, questa per i decreti reali di fondazione delle singole scuole veniva dichiarata equipollente ai superiori gradi accademici e nei concorsi presso le pubbliche e private amministrazioni veniva accettata come tale.

Nel 1903, dopo che il Ministero della pubblica istruzione aveva concesso alla libera università commerciale Bocconi il diritto di conferire ai suoi alunni la laurea dottorale, il ministro di agricoltura, industria e commercio ritenne che fosse doveroso riconoscere lo stesso diritto alle Regie Scuole Superiori di commercio da esso dipendenti. Ond'è che il conferimento della laurea dottorale ai giovani, che hanno com-

più il corso degli studi nelle scuole superiori di commercio e sostengono la discussione di una tesi di laurea scritta e di alcune tesi orali, è già in vigore sin dal 1903 in virtù del regio decreto n. 476, del 26 novembre 1903, emesso sul parere favorevole del Consiglio di Stato e udito il Consiglio dei ministri.

La presente legge non farà quindi che dare sanzione legislativa a quanto è stato già consacrato da una lunga pratica.

Evidentemente il disposto del primo comma dell'articolo 6 del testo concordato si deve intendere applicabile ai certificati di studio e lauree dottorali rilasciati e da rilasciarsi dalla facoltà di scienze politiche e coloniali, già creata presso il regio Istituto Superiore di studi commerciali di Roma, a norma dei relativi ordinamenti.

Infine, circa il personale insegnante, la presente legge provvede ad estendere a queste scuole le norme vigenti negli altri istituti di istruzione superiore per le nomine, le promozioni ed i trasferimenti, ed in generale per lo stato giuridico ed economico dei professori ufficiali (articoli 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16).

Nulla di notevole presentano le altre speciali disposizioni del disegno di legge: epperò ci limiteremo a dare ragione di qualche aggiunta o modifica, che la Commissione d'accordo con l'attuale ministro ha creduto di apportare alla proposta ministeriale.

La Commissione ad unanimità ha deliberato di sopprimere le disposizioni racchiuse negli articoli 7, 8, 9, 10 e 23 del disegno di legge, con le quali s'intendeva estendere alle regie scuole superiori di commercio e alle regie scuole superiori di agricoltura l'istituto della libera docenza.

I suddetti articoli invero non applicavano rigorosamente a queste scuole le disposizioni vigenti nell'Università intorno alla libera docenza, perchè, oltre ad altre minori varianti, ponevano a carico degli studenti la tassa d'iscrizione ai singoli corsi liberi. Ma, a prescindere dalle discussioni, che travagliano ancora il tema della libera docenza, e senz'addentrarci nella valutazione dei possibili inconvenienti dell'insegnamento privato in rapporto a quello ufficiale, è parso alla Commissione che l'istituto della libera docenza male possa adattarsi alle regie scuole superiori di commercio, nelle quali per il numero limitato

degli alunni, per l'ordinamento continuativo degli orari, per il più lungo e intimo contatto fra alunni ed insegnanti, i giovani trovano nell'insegnamento ufficiale più che sufficiente sussidio didattico.

Non si disconosce che forse un qualche utile risultato potrebbe anche qui fornire la libera docenza per l'avviamento dei giovani alla carriera dell'insegnamento superiore commerciale, specie per alcune materie, che non fanno parte dei programmi universitari; ma il timore che essa possa perturbare l'ordinamento didattico delle scuole è più forte della debole speranza di tali vantaggi. D'altronde per la soppressione dei succennati articoli valse anche il rilievo che la Commissione per la riforma della istruzione superiore è chiamata a portare i suoi studi su così delicato problema.

Si è pure creduto opportuno e giusto disciplinare meglio le norme circa l'ammissione dei giovani alle scuole. Perciò, sembrando troppo restrittiva la disposizione, per la quale secondo l'articolo 6 del disegno, alle scuole superiori si ammettevano soltanto i giovani, che avessero conseguito la licenza o da una regia scuola media di commercio, o dal liceo o dalle sezioni di fisico-matematica, o di ragioneria e commercio dell'Istituto tecnico, la Commissione vi propone che l'ammissione possa aver luogo anche per i licenziati dalle sezioni di agronomia, di agrimensura e dalla sezione industriale dell'Istituto tecnico. Tali licenziati, già forniti di sufficiente cultura tecnica, potranno con studi superiori commerciali raggiungere un grado di competenza veramente completa per una direzione amministrativa di grandi aziende agricole ed industriali.

Lo stesso dicasi per i licenziati degli istituti nautici.

Da ultimo la Commissione, interprete di un voto formulato negli uffici, ha voluto aprire le porte delle nostre scuole superiori di commercio anche ai giovani stranieri ed ai giovani italiani all'estero, demandando al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione.

Va poi rilevato che sinora nessuna disposizione determinava la materia degli insegnamenti fondamentali e quella degli incarichi.

La proposta di legge avrebbe voluto di-

sciplinare così grave materia col regolamento (articolo 14, comma 3). Ma l'attuale ministro di agricoltura, industria e commercio ritiene che ciò debba formare oggetto di sanzione legislativa, almeno per le sezioni commerciali comuni a tutte le scuole. E la Commissione nella sua maggioranza aderisce a questo concetto, essendo d'avviso che così non solo si soddisfa ad una buona norma didattica, ma benanche si pone freno ad inconvenienti ed abusi nella creazione di nuove cattedre. Nè così si viene a vulnerare in alcun modo il principio di quella sana autonomia didattica, che s'invoca accanto a quella amministrativa; perchè l'autonomia didattica è garantita dalla libertà, che la legge lascia alle singole scuole intorno alle materie non fondamentali e dall'articolo 13, che consente l'istituzione di nuove cattedre, sempre che i corpi competenti ne attestino l'opportunità, e sempre che nessun aggravio ne derivi allo Stato.

Di qui l'articolo 9 del testo concordato fra il Governo e la Commissione, che nella compilazione dell'elenco delle materie fondamentali non perdè di mira il contenuto vero dell'insegnamento di queste scuole, che deve avere un indirizzo sicuro, moderno e soprattutto tecnico, strettamente rispondente alla natura ed alle finalità che esse si propongono.

Nell'elenco delle materie fondamentali non trova posto l'insegnamento delle lingue moderne, essendo parso alla maggioranza della Commissione che l'insegnamento delle lingue non dev'essere eccessivamente letterario e dottrinario, come pure è necessario nella sezione megistrale di Venezia, ma deve ispirarsi ad intenti pratici e limitarsi ai quotidiani bisogni dei traffici.

* * *

Le disposizioni transitorie di questa legge, come sempre e come del resto è naturale, hanno dato luogo a non poche obiezioni da parte degli'interessati, che hanno rivolto alla Commissione speciali voti.

Si sarebbe desiderato da taluni che nel presente disegno di legge si fosse incluso un articolo analogo all'art. 82 della legge 19 luglio 1909, tendente a dare alla legge un effetto retroattivo in ordine agli aumenti quinquennali. Ma la Commissione ha ritenuto di non poter accogliere tale voto, sia per la diversa posizione giuridica, che i professori delle scuole superiori di commercio ave-

vano pel passato di fronte allo Stato, sia per l'onere finanziario, che esso apporterebbe. D'altra parte, non vi ha dubbio che il disegno di legge si è dato conto delle benemeranze degl'insegnanti più anziani, conservando a quelli, che godano all'attuazione della legge uno stipendio superiore a lire 5,000, la differenza fra lo stipendio attuale e le lire 5,000.

Ritenuto poi giusto ed opportuno un limite di età, come è prescritto in tutti i rami della pubblica amministrazione, la Commissione ha creduto sopprimere la disposizione dell'art. 20 del progetto, con la quale si permetteva agl'insegnanti di rimanere in servizio anche oltre il 75° anno di età su parere del Consiglio per l'insegnamento industriale e commerciale. Sono già noti gl'inconvenienti, cui una disposizione analoga, quella dell'art. 26 della legge 19 luglio 1909, ha dato luogo per i professori universitari.

Fu inoltre tema di ponderato studio la condizione di fatto dei direttori senza insegnamento. Occorre conciliare diritti ed interessi particolari con disposizioni, le quali, hanno soprattutto di mira il riordinamento definitivo delle scuole.

Ora crede la Commissione di avere raggiunto codesto duplice intento, mercè le disposizioni transitorie, racchiuse nell'articolo 18. Con esse si dà modo ai direttori, che si trovino in condizioni non più compatibili con le prescrizioni legislative in esame, di godere dei benefici della presente legge, potendo occupare una cattedra fondamentale; e, anche quando ciò non fosse possibile, è concessa al ministro la facoltà di destinarli alla direzione di una scuola media di commercio.

Ne pare così che da un canto resti disciplinata una materia, che è tanta parte di quelle basi fondamentali, sulle quali doveva poggiarsi il disegno di legge per un definitivo assetto giuridico delle scuole, e dall'altro, che come più e meglio era possibile, si sia scongiurato un grave ed irreparabile danno a chi pur per tanti anni ebbe a spendere l'opera sua assidua ed efficace nella direzione delle scuole istesse.

Da ultimo la Commissione ha ritenuto di dovere aggiungere tra le disposizioni transitorie un articolo, che faccia obbligo di separare dalle scuole superiori di Bari e di Roma le scuole medie ad esse attualmente annesse.

Tale disposizione è consigliata soprattutto dalla considerazione che due scuole di grado diverso, una secondaria e l'altra universi-

taria, non possono rimanere insieme vincolate che a scapito l'una dell'altra; e ciò anche per la considerazione che la presente legge si riferisce soltanto alle scuole superiori.

* * *

Nella tabella A sono apparse necessarie due sole modificazioni. Una riguarda lo stipendio stabilito dal disegno di legge per il segretario ed il vice segretario della scuola superiore di Bari in una misura inferiore a quella adottata per lo stesso personale nelle scuole di Genova e di Torino, mentre tutte e tre queste scuole hanno una sola sezione. È sembrato pertanto giusto attenuare tale disparità di trattamento tra un personale dello stesso grado e con le stesse mansioni, tanto più che anche Bari è divenuto uno dei centri, nei quali più si fa risentire il rincaro della vita.

L'altra modificazione mira ad elevare a tre i posti di straordinario presso la scuola superiore di Genova.

Gli organici delle singole scuole, quali erano stati proposti dal ministro, rispettavano per le scuole di Bari, di Roma e di Venezia il numero complessivo dei posti di ruolo degl'insegnanti attualmente esistenti, diminuendo soltanto la proporzione degli ordinari rispetto agli straordinari: per Torino, scuola di recente formazione, nella quale il numero degl'insegnanti di ruolo è tuttora esiguo, lo aumentava: per Genova soltanto si diminuiva uno dei posti di ruolo attualmente esistenti.

Ora, anche per non alterare il ruolo attuale, la Commissione crede di elevare il numero degli straordinari della scuola di Genova a tre, tanto più che non ne viene spostato il piano finanziario; in quanto, eliminandosi il posto di direttore senza insegnamento, attualmente retribuito con lire 9,500, si avrà un risparmio di lire 6,500, più che sufficiente a retribuire la nuova cattedra.

* * *

Onorevoli colleghi! Circondate le nostre scuole di tutte le garanzie per il loro retto funzionamento; elevatone il prestigio mediante il solenne riconoscimento per fatto legislativo del loro carattere di istituti universitari; provveduto all'equiparamento delle condizioni economiche e giuridiche dei professori a quelle degli insegnanti degli altri istituti d'istruzione superiore; data loro quella dignità, che l'importanza istessa dell'insegnamento impartito richiedeva, ne pare assicurata la vita e lo sviluppo della nostra istruzione superiore commerciale.

La Camera, approvando questo disegno di legge, non farà soltanto atto di giustizia verso una benemerita classe d'insegnanti, che da tempo attende il suo definitivo assetto, ma compirà opera di civile benemeranza, consolidando istituti, dai quali senza dubbio nuove e più giovanili energie verranno a rinsanguare la nostra vita nel campo della produzione e dei traffici.

LEMBO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

Art. 1.

Le Regie scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Torino e il Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariale di Roma, fondati e mantenuti coi contributi dello Stato e degli enti locali, sono enti autonomi, sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nessun'altra scuola superiore di commercio, od istituto analogo, potrà essere creata, se non per legge.

Art. 2.

Le scuole sono governate da un Consiglio di amministrazione e di vigilanza, che rappresenta l'ente e oltre a compiere le funzioni amministrative, provvede al graduale incremento morale ed economico dell'istituto, e da un Consiglio accademico, al quale, sotto la presidenza del direttore, sono riservate le funzioni didattiche e disciplinari.

Il Consiglio di amministrazione e di vigilanza e il Consiglio accademico, in ordine alle attribuzioni proprie e a quelle altre che fossero loro demandate dal Ministro, corrispondono direttamente col Ministero.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e di vigilanza e il direttore sono nominati con Decreto Reale. La composizione e il modo di funzionamento dei due Consigli sono determinati dagli statuti e dai regolamenti particolari delle singole scuole, in quanto nulla abbiano di contrario alla presente legge e al regolamento generale, che sarà emanato in esecuzione della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE concordato fra Ministero e Commissione

Art. 1.

Gli Istituti e Scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli Istituti e le Scuole superiori di commercio sopra indicate comprendono le facoltà o sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al regio decreto 22 maggio 1884, n. 235 (serie 3^a); per la scuola di Bari al regio decreto 23 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare); per la scuola di Roma al regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, e per la scuola di Torino al regio decreto 1^o ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare).

Nessun'altra Scuola superiore di commercio od Istituto analogo e nessuna nuova facoltà o sezione nelle scuole esistenti potrà essere creato se non per legge.

Art. 2.

Le scuole, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono governate da un Consiglio di amministrazione e di vigilanza che rappresenta l'ente, e, oltre a compiere le funzioni amministrative, provvede al buon andamento dell'Istituto, e da un Consiglio accademico.

Il Consiglio accademico provvede all'ordinamento didattico e all'andamento disciplinare dell'Istituto: è composto dei professori ordinari e dei professori straordinari dell'Istituto ed è presieduto dal direttore dell'Istituto stesso.

Il Consiglio di amministrazione si compone dei delegati del Ministero e degli altri Enti, che nello statuto organico di ciascuna scuola sono chiamati a contribuire nelle spese di mantenimento delle scuole istesse. Il numero dei delegati per ciascun Ente è determinato dal decreto d'istituzione. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il presidente del Consiglio di ammini-

Art. 3.

Gl'istituti, di cui all'articolo 1°, per l'applicazione dei loro fini, dispongono:

1° dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

2° dei contributi del Governo e degli Enti locali ad essi assegnati;

3° dei proventi delle tasse scolastiche;

4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di Enti o di privati.

Art. 4.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e i contratti delle Amministrazioni delle regie scuole superiori di commercio sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e i contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'articolo 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi di privati.

Art. 5.

Gli atti e i contratti, che sono di competenza del Consiglio di amministrazione e di vigilanza, non vanno soggetti a riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Art. 6.

Le Regie Scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti, e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

Non sono ammessi a frequentare i corsi delle scuole stesse se non i giovani, che abbiano conseguito la licenza dal Liceo o dall'Istituto tecnico (Sezioni di fisico-matematica o di ragioneria e commercio) o la licenza da una Regia Scuola media di commercio.

strazione e di vigilanza ed il direttore dell'Istituto sono nominati con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Sono ammessi a frequentare i corsi delle scuole stesse soltanto i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'Istituto tecnico o nautico o la licenza da una regia scuola media di commercio.

Saranno ammessi come alunni regolari quegli stranieri, che abbiano compiuto un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente nella loro patria per l'ammissione in scuole di grado universitario.

Saranno pure ammessi i giovani licenziati di una scuola italiana all'estero, che

Art. 7.

I professori ordinari e i professori straordinari, oltre all'insegnamento che è loro ufficialmente affidato, potranno dare, nelle Scuole cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che insegnano o sulle materie affini.

Volendo usare di tale facoltà, essi presenteranno i loro programmi al Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale. Nessuno di essi potrà ripetere, a titolo privato, l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico.

I suddetti professori non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.

Potranno pure dare lezione intorno alle materie che s'insegnano nelle Regie Scuole superiori di commercio coloro che, non essendo professori ordinari o straordinari, saranno riconosciuti idonei, secondo le norme da stabilirsi col regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 8.

L'autorizzazione ad insegnare a titolo privato è concessa per le città ove esiste una Regia Scuola superiore di commercio e rispettivamente per i soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico.

La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal direttore della Scuola.

Art. 9.

I corsi dati a titolo privato, secondo le norme prescritte dalla presente legge, avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico.

Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l'esercitò senza legittimo impedimento.

Art. 10.

Per l'iscrizione ai corsi dati a titolo privato, gli studenti dovranno pagare apposita tassa d'iscrizione, la cui misura sarà

si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

stabilita nel regolamento speciale di ciascuna scuola.

Nessuna indennità o propina, a carico del bilancio della scuola, spetta all'insegnante a titolo privato.

Art. 11.

Il bilancio preventivo sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finchè esso non sarà approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti.

La Corte dei conti giudica di tale conto con giurisdizione contenziosa, e, in caso di richiamo o di appello, lo giudica a sezioni riunite.

In allegato al bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio, sarà ogni anno presentata al Parlamento una relazione sull'andamento amministrativo, scientifico e tecnico dei suddetti Istituti superiori d'istruzione commerciale.

Nel regolamento speciale, da approvare con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli Istituti.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, con ispezioni periodiche o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo-contabile delle Scuole superiori di commercio.

Art. 7.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 8.

I professori delle scuole superiori di commercio sono *ordinari, straordinari e incaricati.*

Le sole cattedre di materie fondamentali a norma dell'articolo 9 potranno essere coperte da insegnanti con grado di ordinario o con grado di straordinario.

Art. 9.

Le sezioni delle cinque scuole superiori, che rilasciano lauree commerciali, dovranno avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi.

Sono fondamentali le seguenti materie:

- 1° Istituzioni di diritto privato.
- 2° Diritto commerciale ed industriale. Diritto marittimo.
- 3° Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale.
- 4° Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
- 5° Statistica metodologica, demografia e statistica economica.
- 6° Banco modello.
- 7° Politica commerciale e legislazione doganale.
- 8° Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata.
- 9° Matematica finanziaria.
- 10° Merceologia.
- 11° Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.

Saranno inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su due. Potranno però scegliere altre lingue, quando venissero impartite.

I corsi dell'insegnamento, di cui ai numeri 4, 5, 8, 9, 10 e 11 saranno integrati da corsi obbligatori di esercitazione pratica di durata non inferiore a quella dei corsi teorici.

Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gl'insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso le singole scuole od istituti superiori di commercio, giusta i regi decreti di istituzione o di ordinamento, di cui all'articolo 1.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degl'insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè la procedura degli esami speciali e di laurea.

Art. 12.

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Scuole superiori di commercio è di lire 7,000; quello dei professori straordinari di lire 4,500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire

Art. 10.

Identico.

Identico.

750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A, ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno.

Identico.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 1,800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2,000 lire annue.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari o straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo d'impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Con decreto reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gli insegnamenti di materie affini, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati ad un unico insegnante. Le materie già insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere a richiesta del Ministero da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per la scuola superiore di commercio di Venezia, gl'insegnamenti di lingue moderne degli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione può essere elevata mediante aumenti quinquennali, sino a 4,000 lire secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 13.

I professori ed il personale amministrativo di ruolo hanno diritto alla pensione, secondo gli ordinamenti che governano le pensioni dello Stato. Le pensioni ad essi dovute sono a carico dello Stato, al quale le Amministrazioni delle scuole verseranno le ritenute, che a tal fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

Sarà computato come utile, per gli effetti

Art. 11.

I professori ordinari o straordinari sono collocati a riposo all'età di 75 anni, e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante, secondo l'ordinamento, che governa le pensioni dei funzionari dello Stato. Al personale amministrativo si applicano le disposizioni concernenti il trattamento di riposo fatto ai funzionari dello Stato.



della pensione, il servizio già prestato in altri Istituti od amministrazioni dello Stato.

Art. 14.

Per la nomina e promozione dei professori ordinari e straordinari e per i provvedimenti tutti che abbiano attinenza coi doveri del personale, saranno seguite le norme che governano la nomina, la promozione e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni che al riguardo spettano al Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle regie scuole superiori di commercio è determinato dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, determinerà, per ciascuna scuola, l'ordine degli studi e il numero delle cattedre, indicando quelle che dovranno essere riservate a professori ordinari o straordinari e quelle cui dovrà provvedersi con incarico.

Per le cattedre riservate al grado di ordinario o straordinario non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente.

Entro i limiti del proprio bilancio, o per dotazioni speciali degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio dello Stato, il Consiglio di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola può istituire nuovi corsi fuori dell'organico ed anche aumentare il numero dei professori, su parere favorevole del Consiglio accademico e con l'approvazione del Ministero di agricoltura, in-

Le pensioni sono a carico dello Stato, al quale le Amministrazioni delle scuole verseranno le ritenute, che a tal fine dovranno essere fatti sugli stipendi.

Sarà computato come utile, per gli effetti della pensione, il servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

Nel caso, in cui un professore ordinario o straordinario a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, può promuovere il decreto reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.

Art. 12.

Per la nomina o promozione dei professori ordinari e straordinari si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa però la facoltà, di cui al n. 2 dell'articolo 1°. Per i provvedimenti tutti, che abbiano attinenza con i doveri del personale, saranno seguite le norme, che governano la nomina, la promozione, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni, che al riguardo spettano al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle regie scuole superiori di commercio è determinato dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Il personale amministrativo delle scuole superiori di commercio è nominato per decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a risultati di pubblico concorso.

Ad esse si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente.

dustria e commercio, sentito il Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

Art. 15.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede della scuola o dell'istituto ove insegnano.

Possono essere autorizzati dal Ministero a risiedere in località prossime a quelle in cui esercitano l'insegnamento, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei propri doveri.

Art. 16.

I professori, compiuta l'età di settantacinque anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità loro spettante a termini di legge.

Art. 17.

I professori ordinari o straordinari non potranno avere altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi amministrazione dipendano, se non col grado d'incaricato, ancorchè per uno di tali uffici siasi ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio.

Art. 13.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nei limiti del bilancio di ciascun Istituto superiore di istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello Stato, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola, e su parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale può riconoscere, mediante decreto reale, la istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali. A coprire tali insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali si dovrà sempre provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'articolo 12.

Art. 14.

I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'Istituto in cui insegnano, e hanno l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

Il ministro può tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare i professori incaricati a risiedere in località prossima e sempre nella stessa provincia o in provincia finitima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento.

Soppresso.

Art. 15.

I direttori e i professori ordinari o straordinari non potranno avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, nè altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non col grado d'incaricato ancorchè per uno di tali uffici siasi ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole, di cui sopra, siano nella stessa città.

Queste disposizioni sono estese anche alle regie Scuole superiori di agricoltura.

Gli insegnanti delle regie Scuole superiori di commercio, di cui all'articolo 10, non possono senza decadere dal loro ufficio accettare rappresentanze commerciali o consolari di Stati esteri. Non possono del pari dettare corsi liberi retribuiti nelle Università e negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica.

Art. 16.

I presidenti dei Consigli di amministrazione, i direttori delle scuole, nonchè i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi assegnati in ciascun bilancio o assegnati a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

Il direttore e i professori sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verificano anno per anno sui fondi da essi amministrati; e il ministro di agricoltura, industria e commercio può provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenerne sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

All'aumento di spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, lo Stato concorrerà con un maggiore contributo annuo di lire 188,000 a favore delle diverse Scuole superiori di commercio, da ripartirsi secondo la tabella B.

La detta somma di lire 188,000 sarà portata in aumento del fondo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per contributi e concorsi al mantenimento di Scuole industriali e commerciali.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 19.

Il personale delle regie scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Torino e del R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma, ora in servizio, è mantenuto nella posizione attuale e negli uffici che occupa, coi miglioramenti inerenti alla presente legge.

I posti di professore ordinario che si renderanno vacanti nell'organico della Regia Scuola superiore di commercio in Venezia, dopo la promulgazione della presente legge, sono riservati ai professori di pari grado che,

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 18.

Il personale insegnante e amministrativo delle regie scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari e Torino, e del regio Istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi in Roma, è mantenuto nel grado e nell'ufficio, che occupa all'atto della promulgazione della presente legge, coi miglioramenti da essa derivanti.

I professori ordinari e straordinari, che coprono cattedre diverse da quelle indicate nell'articolo 9 della presente legge, sono considerati fuori ruolo.

per effetto della legge stessa, rimarranno fuori ruolo.

Con speciali contributi da parte delle scuole e delle persone interessate potrà essere computato nel termine utile per la pensione il servizio già prestato nella scuola prima dell'applicazione della presente legge.

Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio, di cui all'articolo 12.

Ai professori ordinari, però, i quali all'attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 5,000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi il massimo di lire 10,000.

Art. 20

I professori ordinari, già in carica all'atto della promulgazione della presente legge, possono rimanere in servizio attivo ad una età che superi i 75 anni, quando vi concorra l'assenso del Governo, su parere favorevole del Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

Essi potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge e udito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

I professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano stipendio superiore a lire 4,000, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

Agli attuali direttori senza insegnamento, che non abbiano altri posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o degli Enti locali, potrà essere assegnato, col grado di ordinario, una Cattedra già da essi occupata, od altra per cui siano giudicati idonei da una Commissione, nominata secondo le norme del regolamento.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio è inoltre autorizzato a destinare anche senza concorso i predetti direttori e professori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

Identico.

Identico.

Identico.

Pei professori universitari, che fossero chiamati ad insegnare nelle scuole superiori di commercio, è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria, col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati.

Soppresso.

Art. 21

La Cassa pensioni, già costituita nella R. Scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gl'impegni assunti dalla scuola stessa, ai termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della presente legge.

Il personale, di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, è esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

Art. 22

Ai diplomi, alle lauree ed ai certificati di studio rilasciati dalle regie scuole superiori di commercio anteriormente alla presente legge e in conformità dei regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3^a, 26 novembre 1903, n. 476, 19 gennaio 1905, n. 19 e 15 luglio 1906 n. 391, è conservato il loro valore equipollente ai titoli, di cui all'articolo 6.

Art. 23.

Sono estese alle R. Scuole superiori di agricoltura le disposizioni, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 concernenti i corsi liberi e gl'insegnamenti a titolo privato.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Soppresso.

Art. 21.

Con decreto reale si provvederà a separare dalla regia scuola superiore di Bari e dal regio Istituto superiore di Roma le scuole medie, attualmente annesse.

TABELLA A.

Concordata fra Ministero e Commissione.

Organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle Regie Scuole superiori di commercio.

Regia Scuola superiore di commercio in Bari.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 8 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice segretario	»	2,400

Regia Scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 8 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice segretario	»	2,800
» 1 applicato di segreteria	»	1,500

Regio Istituto superiore di studi commerciali in Roma.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 10 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 8 professori straordinari	»	4,500
» 2 segretari	»	3,500
» 1 vice segretario	»	3,000
» 1 applicato di segreteria	»	2,000

Regia Scuola superiore di commercio in Torino.

Direttore con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 6 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice segretario	»	2,800
» 1 applicato di segreteria	»	1,500

Regia Scuola superiore di commercio in Venezia.

Direttore con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 10 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo	»	7,000
» 4 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	4,000
» 1 vice segretario	»	3,000
» 1 applicato di segreteria	»	2,000



TABELLA B

Ripartizione delle lire 188,000 di aumento di contributo dello Stato alle cinque Scuole superiori di commercio.

Regia Scuola superiore di commercio in Bari . . .	L. 41,000
Regia Scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova	» 16,600
Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali in Roma	» 47,700
Regia Scuola superiore di commercio in Torino . . .	» 51,100
Regia Scuola superiore di commercio in Venezia . . .	» 31,600
	<hr/>
	L. 188,000
	<hr/>

